COMUNE di CAVALLERLEONE

PROVINCIA DI CUNEO

Piazza S. Maria, 2 - 12030
Telefono 0172/88003 Fax 0172/88174
Email : cavallerleone@cert.ruparpiemonte.it

DECRETO SINDACALE N. 02 DELL'11 MAGGIO 2021

OGGETTO: Decreto di revoca nomina Assessore, Vice Sindaco e deleghe

I L S I N D A C O

Premesso:

- che in data 27 maggio 2019 sono proclamati eletti con verbale modello n. 225-AR delle operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, i consiglieri comunali di Cavallerleone;
- che con Decreto Sindacale n. 1 del 31 maggio 2019 il Sig. Michele GILETTA è stata nominato componente della Giunta Comunale con le seguenti deleghe: cultura, territorio ed ambiente, assessore per le attività delle associazioni e per le attività socio assistenziali;
- che con Decreto Sindacale n. 3 del 31 maggio 2019 il Sig. Michele GILETTA è stata nominato Vice Sindaco;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 06 giugno 2019 è stata comunicata l'avvenuta nomina della Giunta del Comune di Cavallerleone e del Vice Sindaco;

Richiamato l'art.46 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ai sensi del quale: "*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta ... omissis*" e che per giurisprudenza costante l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del Sindaco di scegliere gli Assessori a suo insindacabile giudizio ed "*intuitu personae*";

Considerato:

- che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad Assessore;
- che il citato articolo 46 del TUEL stabilisce altresì che "Il Sindaco ed il Presidente della Provincia possono revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio", ne consegue che l'obbligo di motivazione è previsto in sede di comunicazione al Consiglio Comunale della revoca dell'Assessore;

Dato atto che il procedimento di revoca di un Assessore non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 in quanto, come detto dal Consiglio di Stato Sez. V nella sentenza 21 gennaio 2009 n. 2802 (vedasi anche sentenza Consiglio di Stato Sez. V n. 209 del 2007, Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 27 agosto 2009, n. 4378, Consiglio di Stato Sezione V Sentenza n. 4057 del 10/07/2012), "*la revoca dell'incarico di Assessore è immune dalla previa comunicazione dell'avvio del procedimento in considerazione della specifica disciplina normativa vigente, giacché le prerogative della partecipazione possono essere invocate quando l'ordinamento prende in qualche modo in considerazione gli interessi privati, in quanto ritenuti idonei a incidere sull'esito finale per il migliore perseguimento dell'interesse pubblico, mentre tale partecipazione diventa indifferente in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti è rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per l'amministrazione del Comune nell'interesse*

della Comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio Comunale";

Richiamata ex multis:

- il TAR Lombardia, sentenza n. 453/2019, secondo cui: *" la nomina degli assessori, prevista dall'art. 46 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, si basa su un vincolo di fiducia tra il Sindaco e la Giunta (quindi atto politico), non richiedendosi alcuna motivazione in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma soltanto la comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Conseguentemente, analoga natura va riconosciuta al contrarius actus della revoca che si fonda proprio sul venir meno dell'intuitu personae, come atto simmetricamente negativo alla nomina. Difatti, poiché la nomina e la revoca degli assessori comunali dipendono esclusivamente dall'esistenza (e persistenza) di un rapporto fiduciario con il Sindaco, divenuto dopo la riforma elettorale che ha riguardato gli enti locali e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, soggetto titolare di una sorta di primazia nell'ambito dell'Ente che rappresenta, è sufficiente che il sindaco individui il venir meno dell'elemento genetico (la fiducia) che era il presupposto della nomina, per poter dare luogo alla revoca. Detti provvedimenti, pertanto, possono sorreggersi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, tra cui l'affievolirsi del rapporto fiduciario, senza che occorra specificare, i singoli comportamenti addebitati all'interessato*";
- il Tar Puglia, Lecce, Sez. I, con sentenza del 16 giugno 2020 n. 630, secondo cui: "*E' legittima la revoca dell'incarico di un assessore da parte di un Sindaco o di un Presidente della Provincia con riferimento alla insorgenza di "situazioni di conflittualità" rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza.*"
- il T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 10 dicembre 2018 n. 2336, secondo cui: "*La revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non abbisogna di una particolare motivazione, che può anche può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, perché avente ad oggetto un incarico fiduciario, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non per profili di manifesta irragionevolezza od illogicità*";
- il TAR Piemonte, Sez. II, 13 dicembre 2012 n. 1354, secondo cui: "*Attesa la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca dell'incarico di assessore, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al vertice dell'ente, in quanto aventi ad oggetto un incarico fiduciario; pertanto, la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni di opportunità politica e il sindaco ha solo l'onere formale di comunicare al Consiglio comunale la decisione di revocare un assessore, visto che è soltanto quest'ultimo organo che potrebbe opporsi, con una mozione di sfiducia, all'atto di revoca*";

Ritenuto, tuttavia, dover comunque motivare il presente provvedimento in quanto il venir meno della "fiducia" sull'idoneità del nominato a rappresentare gli indirizzi del Sindaco delegante e a perseguirne gli obiettivi programmatici, non è da intendersi riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali del Vice Sindaco né è da intendersi sanzionatorio;

Rilevato dunque:

- che, nel corso degli ultimi sei mesi, in alcune occasioni di natura istituzionale da parte del Vice Sindaco sono stati tenuti gravi atteggiamenti di opposizione non costruttiva nell'ambito dell'attività della Giunta, che spesso hanno generato situazioni di conflittualità e di disagio all'interno degli uffici comunali. A tal riguardo durante gli incontri di Giunta, il Vice Sindaco ha costantemente manifestato un comportamento aggressivo dal punto vista verbale nei confronti del Sindaco, caratterizzato da attacchi personali sul suo operato e sulle scelte strategiche generali dell'Ente, peraltro dal medesimo già ufficialmente avallate in precedenza. Tali atteggiamenti di contestazione sono sempre stati caratterizzati da un tono particolarmente litigioso che non ha consentito fra i membri della Giunta un dialogo costruttivo nell'ottica di perseguire il bene comune dell'Ente, ma piuttosto hanno creato gravi tensioni e dissapori che si sono estesi all'interno di tutto l'ambiente comunale;
- che nello specifico, le contestazioni, spesso generiche e più ostinatamente incentrate sulla persona del Sindaco, si sono talvolta concentrate su situazioni di grande importanza strategica quali l'acquisto dell'immobile adiacente il Comune, approvato dallo stesso Vice Sindaco nella seduta del Consiglio Comunale 11 marzo 2020 e considerato da tutta l'amministrazione comunale uno dei punti salienti per l'attuazione del programma elettorale e per lo sviluppo urbanistico del paese. In altre occasioni le critiche del Vice Sindaco si rivelavano meramente strumentali a contestare l'operato della Giunta, quali ad esempio, fra le altre, la presunta volontà della stessa Giunta di voler aumentare l'addizionale Irpef alla popolazione

(in realtà mai aumentata) o l'aver consentito ad una famiglia, poi risultata morosa, la locazione di un alloggio comunale;

- che, in ragione di quanto esplicitato ai punti precedenti, le situazioni che sono state registrate e di cui si è comunque già data evidenza con comunicazione verbale al diretto interessato in sede di riunione di Giunta svoltasi presso la sede del Municipio di Cavallerleone nell'ufficio del Sindaco in data 26 febbraio 2021, e successivamente in data 07 aprile 2021, hanno inciso in modo negativo sull'operato amministrativo e sull'immagine dell'Ente, creando spesso momenti di tensione all'interno della Giunta Comunale,
- che il Vice Sindaco si è discostato in diverse occasioni con le proprie dichiarazioni dalle decisioni assunte collegialmente e all'unanimità dalla Giunta comunale;
- che nella seduta consiliare di approvazione del rendiconto 2020 del 30 aprile 2021 il Vice Sindaco ha espresso posizioni confliggenti con l'indirizzo della Giunta comunale e dell'intero Consiglio Comunale, evidenziando talune perplessità sulle voci di bilancio e del rendiconto, ponendosi peraltro in contrasto con la precedente decisione assunta dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 29 del 07 aprile 2021, approvata all'unanimità;
- che nella medesima seduta il Vice Sindaco teneva un grave atteggiamento di distacco dall'operato del Sindaco, della Giunta e dello stesso Consiglio Comunale, addirittura astenendosi nella votazione finale e, in questo modo, di fatto astenendosi da quanto da lui stesso approvato in precedenza;
- che suddetta condotta è aggravata dal fatto che le dichiarazioni in Consiglio e la decisione di astenersi sono state comunicate a sorpresa solo durante la seduta, al momento della dichiarazione di voto, non essendo state anticipate precedentemente ad alcun componente della Giunta Comunale;
- che le condotte reiterate sopra descritte denotano una assoluta instabilità e mancanza di collaborazione del Vice Sindaco che preclude la costruzione e prosecuzione di qualsiasi rapporto di fiducia con il medesimo;
- che tali atteggiamenti risultano di maggior gravità in presenza di una situazione di pandemia generale che costringe gli enti pubblici ad attività straordinarie per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

Ritenuto che per i sopra esposti motivi è venuta meno la fiducia del Sindaco nei confronti del Vice Sindaco, Sig. Michela GILETTA, con delega a cultura, territorio ed ambiente, assessore per le attività delle associazioni e per le attività socio assistenziali a causa di situazioni reiterate di conflittualità e aperto contrasto con la maggior parte delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale e di contrapposizione evidente rispetto agli indirizzi proposti dal Sindaco;

Considerato che le suddette motivazioni legittimano pienamente la volontà del Sindaco di far cessare la vigenza dell'atto di nomina del Vice Sindaco, Sig. Michele GILETTA, con revoca espressa al fine di eliminare la situazione di conflittualità in quanto ostacolo alla serena prosecuzione dell'attività di governo della Giunta Comunale;

Richiamati:

- l'art. 46, comma 4 del D.lgs. 267/2000
- il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e evidenziato

D E C R E T A

1) di revocare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la nomina del Sig. Michele GILETTA quale componente della Giunta Comunale e delle connesse deleghe assessorili e la nomina di Vice-Sindaco di cui ai Decreti n. 1 e 3 del 31 maggio 2019, comunicati al Consiglio Comunale con Delibera n. 24 del 06 giugno 2019;
2) di dare atto che le revoche hanno efficacia immediata e che pertanto sino alla nomina del nuovo Vice Sindaco, da disporsi con apposito atto separato e successivo, le attività politico amministrative inerenti le deleghe sopra descritte fanno capo unicamente al Sindaco;

D I S P O N E

- che il presente provvedimento venga notificato all'interessato a cura degli uffici comunali, secondo le modalità previste per Legge;

- che il presente provvedimento venga comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, a norma dell'art. 46 del D.Lgs n. 267/2000 e che gli uffici provvedano a trasmetterlo per opportuna conoscenza al Prefetto di Cuneo, al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore;
- che copia del presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo.

Cavallerleone, lì 11 maggio 2021

IL SINDACO
(Giovanni BONGIOVANNI)